

4.2.1.2.1.

Direttive per l'applicazione del regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate

del 22 gennaio 2004

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

in base

- all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993
- al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali del 10 giugno 1999 e dei profili emanati in base all'articolo 2 di questo regolamento
- al Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 12 giugno 2003

decreta:

l'applicazione del Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 12 giugno 2003 (Regolamento SS), si svolge in funzione dei seguenti principi:

1. Le scuole specializzate non sono obbligate a colmare nell'ambito delle formazioni da loro offerte, tutti i campi professionali descritti nel Regolamento SS.
2. È possibile combinare due campi professionali. In questo caso, la formazione che conduce al certificato SS deve comprendere questi due campi professionali e, per la maturità specializzata, bisogna attestare che le prestazioni comple-

mentari stipulate all'articolo 17 del Regolamento SS sono state fornite nei due campi professionali.

3. È possibile cambiare campo professionale nel corso della formazione. Gli elementi di formazione mancanti devono essere compensati o recuperati.

Dopo aver ottenuto il certificato SS, è possibile cambiare campo professionale in vista di una maturità professionale in un altro campo professionale, a condizione che gli elementi mancanti della formazione siano compensati o recuperati.

4. Conformemente all'articolo 2, capoverso 2, e all'articolo 3 del Regolamento SS, la formazione svolta in una scuola specializzata e sanzionata dal certificato di maturità specializzata dà accesso a certi cicli di studio delle scuole universitarie professionali; per il settore pedagogico, la formazione deve essere integrata con un complemento di formazione generale, secondo i regolamenti della CDPE concernenti il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento, e permette così di accedere ai cicli di studio delle alte scuole pedagogiche. Secondo l'articolo 17 del Regolamento SS, la formazione conclusa con il certificato di maturità professionale richiede delle prestazioni complementari, nel senso di stage pratici nel campo professionale scelto, o prestazioni pratiche individuali, o complemento di formazione generale. Inoltre, bisogna presentare un lavoro di maturità specializzata che deve essere difeso oralmente o per scritto.

Le prestazioni complementari previste all'articolo 17 del Regolamento SS possono essere integrate, solo eccezionalmente, nei tre anni di formazione che portano al certificato SS. Il complemento di formazione al certificato SS deve poter essere, in ogni caso, chiaramente provato e definito. È compito delle scuole specializzate seguire e validare le prestazioni complementari.

Le condizioni definite nelle procedure d'ammissione delle singole scuole universitarie superiori o alte scuole pedagogiche, come il superamento di test attitudinali, restano, in ogni caso, riservate.

Concretamente, ciò significa:

- 4.1 Nel campo del lavoro sociale, un'esperienza professionale qualificata corrisponde ad un lavoro seguito e validato dalla SS, della durata di almeno 12 settimane e svolto, dopo aver ottenuto il certificato SS, in seno ad un'istituzione attiva nel campo sociale.

Osservazione: Il profilo della formazione per il lavoro sociale nel quadro delle scuole universitarie professionali prevede, fra le condizioni d'ammissione alla formazione, che bisogna attestare almeno un anno d'esperienza professionale qualificata. Questa esperienza permette di prendere conoscenza di quello che è il mondo del lavoro, condizione indispensabile per comprendere bene la situazione nella quale si trovano le persone alle quali sarà dedicata la futura attività professionale.

- 4.2 Nel campo dell'informazione e comunicazione (linguistica applicata, giornalismo, informazione e documentazione), le prestazioni complementari comprendono:
- a. per il ciclo di studi giornalismo: uno stage pratico svolto prima dell'inizio degli studi e mirato ad una futura attività nel giornalismo. La concretizzazione delle relative esigenze avviene conformemente alle disposizioni sulla procedura d'ammissione nella relativa scuola universitaria professionale, e
 - b. in ogni caso: delle conoscenze linguistiche avanzate al minimo in due lingue straniere (francese, tedesco, spagnolo o inglese). Questo comprende un soggiorno di più settimane nella regione linguistica di ognuna delle due lingue straniere, in modo da acquisire le necessarie competenze linguistiche (certificati come "Cambridge advanced", "DELTA 1^{er}"). Si raccomanda agli studenti di scegliere, se possibile già nella formazione precedente, una terza lingua straniera.
- 4.3 Nel campo della musica e del teatro, le prestazioni complementari richieste corrispondono a 120 ore di lezione strumentale, di canto o di teatro, le quali possono essere integrate nei tre anni di formazione che portano al certificato di scuola specializzata.

- 4.4 Nel campo della conservazione e del restauro, lo stage specifico comprende in tutto 24 settimane di stage professionale svolto sotto la direzione di una conservatrice/restauratrice o conservatore/restauratore qualificato. L'esperienza pratica deve essere documentata con uno o più certificati.

Osservazione: Quest'esperienza pratica conta come parte dello stage professionale di 12 mesi richiesto dal profilo dei cicli di studio SUP.

- 4.5 Lo stage specifico nel campo della sanità corrisponde ad un lavoro seguito, strutturato e valutato, svolto in un'istituzione del settore della salute dopo l'ottenimento del certificato SS. Le esigenze in merito a questo stage specifico devono conformarsi alle condizioni d'ammissione alle SS del campo della salute e armonizzare con i moduli complementari destinati ai titolari di una precedente formazione di livello secondario II non specifico al campo della salute. Gli obiettivi, la durata, la struttura e l'organizzazione dello stage seguono i parametri fondamentali esposti in seguito. La regolamentazione dettagliata è compito delle scuole e delle istituzioni coinvolte¹.

Obiettivi

Approfondire e rinforzare con l'esperienza pratica le conoscenze acquisite nel campo della salute grazie al certificato SS, nonché le competenze sociali e lo sviluppo della personalità, in particolare mediante:

- il prendere visione del mondo del lavoro nell'istituzione della salute scelta per svolgere lo stage,
- l'acquisto di conoscenze di base e d'esperienze pratiche a contatto con persone aventi particolari bisogni,
- l'esperienza con questioni quotidiane, inerenti all'organizzazione, all'amministrazione, al lavoro in gruppo, che esulano dalla disciplina,
- la possibilità di evolvere e d'imparare a conoscere meglio se stessi attraverso il confronto con delle situazioni complesse e difficili.

¹ Modifica del 28 ottobre 2004, questa modifica entra immediatamente in vigore

Durata

8 settimane al minimo per preparare, seguire e valutare lo stage e per redigere il lavoro di maturità specializzata, alle quali si aggiungono 24 settimane al minimo d'esperienza pratica.

Struttura

Lo stage può essere svolto in blocchi dalla durata variabile, alternati con fasi di valutazione. È indispensabile che la preparazione dello stage preceda l'inizio di un primo periodo.

Organizzazione e finanziamento

L'autorità responsabile della scuola specializzata è responsabile delle fasi che si svolgono fuori del luogo dello stage, l'autorità responsabile dell'istituzione dove si svolge lo stage si occupa delle questioni inerenti allo stage. È indispensabile che tra la scuola specializzata, la scuola universitaria superiore e i luoghi dove si svolgono gli stage ci siano degli accordi reciproci, nonché delle regolamentazioni contrattuali.

Valutazione

La valutazione si svolge secondo l'articolo 17, capoverso 3 del Regolamento SS.

5. Il lavoro di maturità specializzata, secondo l'articolo 17 capoverso 1c del Regolamento SS, non corrisponde al lavoro individuale descritto all'articolo 14 del Regolamento SS. Le candidate e i candidati che desiderano terminare la loro formazione SS con un certificato di maturità specializzata, devono quindi presentare due lavori diversi. È possibile che il lavoro per la maturità specializzata prenda, come punto di partenza, il lavoro individuale indicato all'articolo 14 del Regolamento SS.

6. Il certificato di maturità specializzata è consegnato al momento in cui la prestazione complementare secondo l'articolo 17, capoverso 1, lettera b del Regolamento SS è attestata e che il lavoro di maturità specializzata secondo l'articolo 17, capoverso 1, lettera c del Regolamento SS è accettato. La consegna del certificato di maturità specializzata compete alla scuola specializzata dove si è svolta la formazione.

Berna, 22 gennaio 2004

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:
Hans Ambühl